



COMUNE DI ATRANI

Prov. di Salerno

REGOLAMENTO AREA DI STAZIONAMENTO UNITA' DA PESCA E DA DIPORTO COMUNE DI ATRANI (SA)

approvato con delibera di Consiglio n. 59 del 27/11/2018

Art.1

La zona di spiaggia individuata nell'allegata planimetria in regime di concessione al Comune di Atrani è destinata allo stazionamento delle unità da pesca e da diporto dotate di tutte le documentazioni previste dalle vigenti disposizioni per una regolare navigazione sia per lo scafo che per il motore utilizzato ed è soggetta al presente regolamento.

Art.2

Il tratto di arenile di cui al precedente articolo viene suddiviso in numero 12 posti barca da assegnare a titolo gratuito ai richiedenti residenti nel Comune di Atrani con priorità ai titolari di barche da pesca con licenza.

Art.3

Sono vietate destinazioni diverse da quelle indicate nel presente regolamento.

Art.4

Ogni residente nel Comune di Atrani proprietario di un natante può inoltrare all'ufficio comunale del Demanio - a mezzo del modello reperibile presso il medesimo ufficio - richiesta di assegnazione di un posto barca. I natanti da diporto che possono essere autorizzati sono:

- natanti da diporto (ovvero delle unità da diporto a remi) fino ad una lunghezza massima di 5,00 metri. Sono esclusi i natanti da diporto utilizzati per l'attività di locazione/noleggio/attività subacquea per finalità ricreative e turistico locale;
- unità da pesca munite di regolare licenza rilasciata dal ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali fino ad una lunghezza massima di 5,00 metri.

Può essere assegnato soltanto un unico posto barca per ogni singolo nucleo familiare. Il posto barca assegnato non potrà essere ceduto ovvero concesso a terzi neanche a titolo gratuito.

Saranno rilasciati contrassegni con validità annuale in numero proporzionato alle disponibilità dell'area appositamente individuata.

Art.5

La richiesta di cui al precedente articolo deve essere corredata da una riproduzione fotografica del natante oggetto di stazionamento.

Art.6

In caso di sostituzione del natante o rinuncia al posto barca il titolare dovrà darne immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale allegando la riproduzione fotografica del natante oggetto di stazionamento.

Art.7

I titolari hanno la possibilità di scambiarsi i posti barca assegnati, previa comunicazione all'ufficio comunale competente.

Art.8

Gli spazi assegnati dovranno essere mantenuti in modo decoroso ed in ogni caso tale da garantire idonee condizioni di igiene e salubrità. Le unità posizionate dovranno essere sempre coperte con i teli e le eliche dei motori fuoribordo e/o entro bordo vanno ricoperte in modo da non costituire pericolo.

Lo spazio destinato al tiro a secco dell'unità non può essere occupato con nessun tipo di strutture o costruzioni fisse. Le attrezzature utilizzate per il tiro devono essere riposte nell'unità al termine dell'utilizzo.

E' fatto divieto di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria sui natanti nonché di procedere al lavaggio dell'unità in sosta con saponi e/o detergenti.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti da chiunque tenuti in difformità da quanto prescritto con il presente regolamento.

E' escluso ogni obbligo di custodia da parte dell'amministrazione.

Il comportamento negligente dell'assegnatario comporterà la revoca del posto barca a insindacabile giudizio del Comune e la rimozione dell'imbarcazione sarà effettuata dal Comune a spese del proprietario.

Art.9

Per comportamento negligente è da intendersi:

- La permanenza del natante in evidente stato di abbandono;
- L'assenza ingiustificata e prolungata dell'imbarcazione dal posto assegnato.
- Il mancato rispetto delle modalità di stazionamento indicate agli art. 12, 13, 14e 15 del presente Regolamento.

Art.10

Le autorizzazioni hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, con interruzione del periodo compreso nella stagione balneare così come individuata ciascun anno da apposita ordinanza sindacale. Il rinnovo della autorizzazione per l'anno successivo dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre.

In sede di prima applicazione le richieste di assegnazione di cui all'art. 4 devono essere presentate entro e non oltre il 21 gennaio 2019.

Art.11

I posti barca disponibili verranno assegnati in ordine di presentazione della richiesta. A tal fine farà fede il numero di protocollo del Comune assegnato alla richiesta.

Art.12

Il titolare dovrà provvedere a curare lo stazionamento della propria imbarcazione e l'area immediatamente circostante ad essa.

Le imbarcazioni poste sull'arenile dovranno altresì risultare sopraelevate a mezzo di pali corredati da tacchi laterali, carrelli o invasi ed essere posizionate in modo tale da favorire l'uscita dell'acqua piovana.

Al fine di assicurare il decoro dell'area destinata al tiro a secco ed allo stazionamento è obbligatorio che tutti natanti siano coperti con un telo di colore azzurro, che dovrà essere posizionato saldamente sull'imbarcazione all'atto della consegna del contrassegno e dovrà riportare il numero di riconoscimento assegnato al natante.

Art. 13

Le imbarcazioni non dovranno stazionare al di fuori del posto assegnato, salvo casi di emergenza (mareggiate, lavori etc.) e comunque, cessata l'emergenza, dovranno essere prontamente ricollocate al proprio posto a cura del proprietario.

In ogni caso non potranno essere collocate in spazi destinati al parcheggio di auto e sul lungomare o creare intralcio, ostacolo e/o pericolo alla circolazione delle persone e delle auto.

L'amministrazione comunale si riserva, in caso di sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni di interesse pubblico, di disporre lo spostamento temporaneo dei natanti autorizzati, procedendo in danno in caso di inottemperanza.

Art.14

E' vietato depositare sulla battigia qualsiasi tipo di materiale (reti, remi, boe, ecc.).

Art. 15

Gli assegnatari risponderanno di ogni danneggiamento al pubblico demanio o ad infrastrutture di proprietà pubblica determinato da eventuali inosservanze al presente regolamento.

Le unità già depositate sull'arenile alla data della presente e per le quali non venga richiesta o concessa la relativa autorizzazione dovranno essere rimosse.

Eventuali unità che dovessero rimanere depositate sull'arenile, senza targhetta identificativa, oltre il 21 gennaio 2019, ovvero esservi depositate successivamente, verranno senz'altro avvisate rimosse a cura dell'Amministrazione Comunale, previo eventuale denuncia - ove il fatto costituisca reato - art. 1161 cod. nav. e sequestro giudiziario, ovvero con sanzione amministrativa art. 1164 cod. nav.

Le spese del procedimento ex art. 84 cod. nav. verranno addebitate al medesimo proprietario, anche con riferimento alla custodia dell'unità - se in stato di navigabilità; le medesime unità verranno trasportate in apposito sito individuato dall'Amministrazione idoneo ai sensi di legge.

Le unità rimosse che siano in evidenti condizioni di inservibilità e abbandono verranno sottoposte alla verifica per la demolizione, ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione e da diporto, interpellando la competente Autorità marittima.

Se l'occupazione abusiva dell'area demaniale viene effettuata con un veicolo si procede ai sensi dell'art. 1161 c.2 cod. nav., ovvero è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 619,00; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del natante in deroga alla procedura di cui all'articolo 54 del medesimo codice.

Ferme restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, per i natanti riscontrati in stato di abbandono e privi di autorizzazione è disposta la rimozione forzata con esecuzione in danni degli aventi diritto. È prevista altresì la sanzione accessoria della confisca amministrativa se i natanti non saranno rivendicati entro 30 giorni dalla rimozione coatta ai sensi dell' articolo 20 della Legge 24.11.1981 n.689 previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 12 della citata legge.

Art.16

L'Amministrazione concedente, si intende, in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura e genere, presente e futura, nei confronti dei concessionari.

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.